





Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione del Responsabile di Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/MT.LT.n° 112 del 27/02/2004, con la quale si propone l'emanazione delle "Norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive D146 (2) 001 ÷ 032 TI sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

La presente disposizione riporta le norme particolari provvisorie per la circolazione della locomotiva da manovra D 146 sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale (Allegato n.1).  
L'allegato è parte integrante e costitutiva della disposizione.

### **Art. 2**

In attesa dell'installazione dell'apparecchiatura di Ripetizione Segnali RSC la locomotiva, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dalla presente disposizione, non è ammessa a circolare sulle linee o sui tratti di linea comprendenti due stazioni con Blocco elettrico automatico a correnti codificate o di lunghezza superiore a 10 km.

### **Art. 3**

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano le locomotive devono adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale interessato sia reso edotto dei contenuti della presente disposizione.

Le locomotive devono essere utilizzate nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 08/03/2004.

Michele Elia

